

La nuova class action punta su più adesioni e risarcimenti

DIRITTO DELL'ECONOMIA

La riforma oggi alla Camera
Previsti tempi stretti
per l'approvazione

Estesa l'area dei diritti
che potranno essere tutelati
Ingressi dopo la condanna

Giovanni Negri

Una class action potenziata. Sia sul versante di chi potrà avvalersene sia sul versante delle posizioni che possono essere fatte valere in giudizio sia per quanto riguarda gli esiti. Il disegno di legge che questa mattina è all'ordine del giorno della Camera, con una serie di audizioni, ma l'intenzione è di stringere moltissimo i tempi visto che già domani è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, ricalca quello già approvato a Montecitorio nella passata legislatura e poi incagliatosi al Senato.

Il testo fa innanzitutto transitare la collocazione dell'azione di classe dal Codice del consumo a quello di procedura civile. Passaggio non solo formale visto che permette l'accesso all'azione a tutti coloro che, pur non rientrando nella figura del consumatore, tuttavia avanzano richieste di risarcimento, anche modeste, per illeciti rispetto ai quali esiste un'omogeneità dei diritti tutelabili.

Il procedimento sarà articolato in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all'ammissibilità dell'azione e alla decisione sul merito, di competenza del tribunale delle imprese e non più del tribunale, l'ultima, relativa alla liquidazione, con decreto del giudice delegato, delle somme agli aderenti alla classe.

Viene, poi, esteso l'ambito di ap-

plicazione oggettivo dell'azione, superando la stretta indicazione dei casi previsti dal Codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette). L'azione potrà, infatti, essere più genericamente proposta a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Un esempio, nel confronto tra vecchio e nuovo. Caso dieselgate: con la disciplina attuale la class action potrebbe essere proposta contro una casa automobilistica solo per violazione delle norme a tutela della concorrenza (mi hai venduto un prodotto con caratteristiche diverse da quelle pubblicizzate); in futuro potrebbe essere fatta valere anche una lesione del diritto alla salute.

Se nel merito una azione collettiva è respinta se ne potrà presentare un'altra entro un anno, mentre il suo accoglimento impedisce successive nuove presentazioni con il medesimo oggetto.

Tra gli elementi di novità più significativi c'è la possibilità di un'adesione alla classe che nei 180 giorni successivi alla pronuncia di accoglimento e non solo, come adesso, dopo l'ordinanza che riconosce l'ammissibilità.

Ammesso poi il cosiddetto patto di quota lite, di cui potranno beneficiare i rappresentanti legali della classe, i quali si vedranno riconoscere un compenso tarato sul numero dei componenti della classe. Modalità che costituisce un evidente incentivo alla raccolta del maggior numero di adesioni.

I PUNTI CHIAVE


1 I DIRITTI
La riforma che parte oggi alla Camera prevede l'inserimento della class action nel codice di procedura civile, traghettandola dal codice del consumo: potrà agire in giudizio anche chi non rientra nella qualifica di consumatore

2 L'ADESIONE
Il testo del disegno di legge prevede la possibilità di una doppia adesione alla classe: dopo l'ordinanza che ritiene ammissibile l'azione e anche dopo la sentenza di condanna emessa dalla sezione specializzata in materia d'impresa

3 L'INCENTIVO
Per irrobustire il numero di adesioni all'azione di classe, la riforma introduce la possibilità del patto di quota lite, di un compenso cioè con il quale remunerare i rappresentanti legali della classe in base agli aderenti

QUOTIDIANO

DEL LAVORO



CASSAZIONE

Tfr da pagare anche senza rientro in servizio

Il datore di lavoro deve pagare il Tfr al dipendente anche se non lo riammette in servizio. Con l'ordinanza 21947/2018 la

Cassazione si è pronunciata sul diritto del lavoratore alla retribuzione, e alla maturazione del relativo Tfr, in caso di mancata riammissione in servizio a seguito dell'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro e della conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. All'origine del provvedimento vi è l'opposizione avverso lo stato passivo di una società fallita.

— Angelo Zambelli

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilsole24ore.com